

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del:30/06/2021 Atto N. 34

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di giugno alle ore 18:10 si è riunito, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 della legge 17 Marzo 2020, n 18, il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	CARLETTI AGNESE	Si	
VICE SINDACO	AMBROGI FABIOLA	Si	
CONSIGLIERE	ROSSI LUCIANO	Si	
CONSIGLIERE	FASTELLI GILBERTO	Si	
CONSIGLIERE	PICCHIERI ALESSIA	Si	
CONSIGLIERE	CESARETTI DANIELE	Si	
CONSIGLIERE	BARALDO ALESSANDRO		Si
CONSIGLIERE	PARRETTI ORIETTA		Si
CONSIGLIERE	TRIOLI CARLO	Si	
CONSIGLIERE	GORI ALFIO	Si	
CONSIGLIERE	BOLOGNA GIOVANNA	Si	

Totale Presenti: **9**

Totale Assenti: **2**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Sig. CARLETTI AGNESE
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'Ordine del giorno;
 - b) possano intervenire nella discussione in corso;
 - c) manifestare il voto.
- attraverso la piattaforma telematica denominata Avaya Scopia.

Indi, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);...*";

VISTO che la disciplina della TARI é prevista nella Legge di Stabilit  n° 147 del 27/12/2013 nei commi da 641 a 668, nonch  nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformit  al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorit  competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorit  nazionale di regolazione dei servizi pubblici, rinominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorit  di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642,   dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformit  alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che la tariffa   composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantit  di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entit  degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di Stabilit  stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformit  al Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorit  competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che con precedente deliberazione consiliare in data odierna   stato approvato il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021;

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del Piano Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

VISTO l'art. 30, comma 5, del D. L. 22 Marzo 2021, n. 41, convertito con modificazione dalla Legge 21 Maggio 2021, n. 69, (c. d. *Decreto Sostegni*), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffe corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 Giugno 2021;

RITENUTO opportuno, come negli anni passati, assicurare misure di sostegno al comparto produttivo applicando, anche per l'anno 2021, in via automatica, senza necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TA I, volte a garantire, per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all'anno 2012, non superiore all' 80%;

VISTE le nuove tariffe TARI 2021, rideterminate sulla base del predetto Piano Finanziario, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che non domestiche, e allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i coefficienti ka e kb applicati ai sensi del DPR 158/1999, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI, come modificato ed integrato con propria deliberazione in data odierna;

Considerato che come riportato nel Regolamento Tari all'art. 12 tris è stata istituita un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza covid-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, dalla Regione, o per necessità, e più precisamente, come riportato nell'art. di cui sopra:

Il tributo è ridotto nella misura del 33% della TARI dovuta nel 2021 per le utenze non domestiche di cui alle:

- attività individuate nell'allegato D) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- attività sotto elencate:

a. alberghi con e senza ristoranti;

b. agriturismo;

c. affittacamere;

d. case e appartamenti per vacanze;

e. bed & breakfast;

f. case per ferie;

g. bar, caffè, pasticcerie;

h. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. pub;

SPECIFICATO che le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, stante l'incertezza normativa creatasi a seguito delle modifiche al T.U.A. (Testo Unico dell'Ambiente) D. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotte dal D.Lgs. 116/2020, limitatamente all'anno 2021, e nelle more del perfezionamento di un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento della TARI, anche in considerazione di quanto sostenuto dal MiTE nella circolare del 12/04/2021, ovvero: *“Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”*; auspicando, nel contempo, un intervento normativo che risolva i dubbi interpretativi da più parti sollevati;

CONSIDERATO CHE le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.it entro il 28 Ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

UDITI gli interventi e la discussione si come verbalizzata per l'approvazione del Regolamento TARI;

con la seguente votazione:

presenti e votanti: 9 (nove);
favorevoli: 6 (sei);
contrari: 3 (Trioli, Bologna, Gori).


DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:
70,000 % per le utenze domestiche;
30,00 % per le utenze non domestiche;
3. di approvare la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:
70,00 % per le utenze domestiche;
30,00 % per le utenze non domestiche;

come meglio dettaglio nell'allegato alla presente.

4. di approvare per le utenze domestiche, per l'anno 2021, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fisse e variabili della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nel prospetto allegato che costituisce parte integrante sostanziale al presente atto;
5. di approvare per le utenze non domestiche, per l'anno 2021, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti con le tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, così come risulta nel prospetto allegato che costituisce parte integrante sostanziale al presente atto;

6. di approvare la tariffa fissa unitaria e la tariffa variabile unitaria per le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei sopra indicati coefficienti come meglio specificato negli allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura minima é determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata al giorno maggiorata del 50%;
8. di confermare, come negli anni passati, le misure di sostegno al comparto produttivo, senza necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI I, volte a garantire, per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all'anno 2012, non superiore all' 80%;
9. di specificare che le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, stante l'incertezza normativa creatasi a seguito delle modifiche al T.U.A. (Testo Unico dell'Ambiente) D. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotte dal D.Lgs. 116/2020, limitatamente all'anno 2021, e nelle more del perfezionamento di un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento della TARI, anche in considerazione di quanto sostenuto dal MiTE nella circolare del 12/04/2021, ovvero: *“Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”*; auspicando, nel contempo, un intervento normativo che risolva i dubbi interpretativi da più parti sollevati;
10. di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 9 del D.Lgs 30 Dicembre 1992, n. 5804, aliquota deliberata dalla Provincia;
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267 con la seguente votazione:
presenti e votanti: 9 (nove);
favorevoli: 6 (sei);
contrari: 3 (Trioli, Bologna, Gori).



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

Rif.to proposta: n. 16 del 24/06/2021

Oggetto: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2021.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 28/06/2021

**IL RESPONSABILE
RUSTICI CINZIA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

Rif. Proposta: n. 16 del 24/06/2021

Oggetto: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 28/06/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
RUSTICI CINZIA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO CARLETTI AGNESE	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA
---------------------------------------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.